

ATTI PARLAMENTARI

VIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VI
n. 1

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

1° ELENCO

(Seconda quindicina del mese di aprile 1980)

Comunicato alla Presidenza il 28 maggio 1980

SEGRETARIATO GENERALE

ELENCO DELLE REGISTRAZIONI CON RISERVA
EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI NELLA
SECONDA QUINDICINA DEL MESE DI APRILE 1980

PARTE I. — DECRETI

Decreti del Rettore dell'Università di Perugia, nn. 4092 in data 20 settembre 1978; 4108 in data 7 ottobre 1978; 4283, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292 in data 20 ottobre 1978; 4298 e 4310 in data 4 novembre 1978; 4318 in data 22 novembre 1978; e n. 4444 in data 8 marzo 1979 concernenti il conferimento, per gli anni accademici 1977/78 e 1978/79, di incarichi presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Allegati: Copia autentica dell'addeberazione delle Sezioni riunite n. 31/S.R/E del 23 aprile 1980 e relativi atti.

PARTE II. — MANDATI

Negativo.

Roma, 28 maggio 1980.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Colabucci

N. 31/S.R/E

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 23 aprile 1980

visti i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento per corsi sdoppiati a Terni per l'anno accademico 1977/78 presso la Facoltà di medicina e chirurgia rispettivamente:

n. 4092 del 20 settembre, professor Benedetto Tristaino per l'insegnamento di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

n. 4108 del 7 ottobre 1978, professor Enrico De Grandis per l'insegnamento di Clinica odontoiatrica, semestrale;

n. 4310 del 4 novembre 1978, professor Marco Trabucchi per l'insegnamento di Farmacologia;

nonchè i seguenti altri decreti concernenti il conferimento di analoghi incarichi di insegnamento per l'anno accademico 1978/79:

n. 4283 del 20 ottobre 1978, professor Giuseppe Capocchi per l'insegnamento di Clinica psichiatrica, semestrale;

n. 4285 del 20 ottobre 1978, professor Fulvio Pecorelli per l'insegnamento di Clinica ortopedica, semestrale;

n. 4286 del 20 ottobre 1978, professor Franco Federici per l'insegnamento di Clinica neurologica, semestrale;

n. 4287 del 20 ottobre 1978, professor Paolo Calandra per l'insegnamento di Clinica dermosifilopatica;

n. 4288 del 20 ottobre 1978, professor Vincenzo Lauro per l'insegnamento di Clinica ostetrica e ginecologica;

n. 4289 del 20 ottobre 1978, professor Camillo Valori per l'insegnamento di Patologia speciale medica e Metodologia clinica;

n. 4290 del 20 ottobre 1978, professor Costantino Simoncelli per l'insegnamento di Clinica otorinolaringoiatrica, semestrale;

n. 4291 del 20 ottobre 1978, professor Salvatore Daniele per l'insegnamento di Clinica oculistica, semestrale;

n. 4292 del 20 ottobre 1978, professor Benedetto Tristaino per l'insegnamento di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 4298 del 4 novembre 1978, professor Adriano Falorni per l'insegnamento di Clinica pediatrica;

n. 4318 del 22 novembre 1978, professor Marco Trabucchi per l'insegnamento di Farmacologia;

n. 4444 dell'8 marzo 1979, professor Virgilio Giusto Giusti per l'insegnamento di Medicina legale e delle assicurazioni;

viste le deliberazioni nn. 928, 943 e 991 adottate rispettivamente nelle adunanze del 7 dicembre 1978, 1° febbraio 1979 e 28 giugno 1979 dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, con le quali è stato rifiutato il visto e la conseguente registrazione ai decreti rettorali anzidetti;

vista la nota n. 5574, datata 22 gennaio 1980 e pervenuta alla Corte dei conti il 30 gennaio successivo, del Ministero della pubblica istruzione con la quale viene chiesto — conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1979 — che i decreti emessi dal Rettore dell'Università di Perugia, sopra dettagliatamente elencati, — concernenti gli incarichi di insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia con sede in Terni per gli anni accademici 1977/78 e 1978/79, e non ammessi al visto dalla Sezione del controllo — abbiano corso ai sensi dell'articolo 25 del testo unico di leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

udita la relazione del consigliere dottor Augusto Ferri;

considerato che risulta osservata la procedura prevista dall'articolo 25, secondo comma, del citato testo unico di leggi sulla Corte dei conti per i decreti che hanno formato oggetto delle deliberazioni nn. 928, 943 e 991 della Sezione del controllo ai quali si riferisce sia la richiesta del Ministro per la pubblica istruzione, sia la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

esaminati gli atti ai fini dell'accertamento della cessazione della causa del rifiuto del visto deliberato dalla Sezione del controllo;

rilevato che nella relazione del Ministro della pubblica istruzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati riproposti argomenti già ritenuti infondati dalla Sezione medesima, e che la questione ora all'esame del Collegio riproduce testualmente quella già esaminata dalle Sezioni riunite in precedenti adunanze nelle quali venne ordinata l'ammissione al visto con riserva di un altro gruppo di provvedimenti, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento per materie diverse e per anni accademici precedenti;

rilevato che — secondo l'espressione letterale dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 — se il Consiglio dei Ministri risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte, a Sezioni riunite, « qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva »;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritenuto che la locuzione « cessata la causa del rifiuto », nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Sezioni riunite, 22/24 gennaio 1976, n. 19) è stata intesa come idonea a legittimare le Sezioni riunite non già alla formulazione di un giudizio di contenuto diverso da quello manifestato dalla Sezione del controllo, ma all'acquisizione di un elemento non solo di natura oggettiva, ma anche quanto ad ordine temporale di produzione, successivo rispetto alla pronuncia ricusatoria, e capace di far venire meno le ragioni della precedente denegazione di visto;

ritenuto che nel procedimento non contenzioso, che ai sensi del citato articolo 25 si istaura davanti alle Sezioni riunite, non riconducibile sotto gli schemi processuali dell'appello o della revocazione, nè sotto quello, più generale, del riesame, non assume rilevanza la rappresentazione di situazioni e di argomenti già vagliati dalla Sezione del controllo, oppure aventi il carattere della novità, ma non anche quello della sopravvenienza;

ritenuto che dagli atti non emergono elementi idonei — nel senso ora precisato — a far riconoscere cessata la causa del rifiuto del visto da parte della Sezione del controllo e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del più volte citato testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, va ordinata la registrazione dei suindicati decreti rettorali e ad essi va apposto il visto con riserva, dandone comunicazione, ai sensi del successivo articolo 26 dello stesso testo unico, agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento, salva ogni eventuale responsabilità ministeriale, che « non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto » (articolo 27 testo unico citato).

P. Q. M.

Ordina che i decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia indicati nelle premesse siano ammessi al visto con riserva ed alla conseguenziale registrazione; dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Visto:
IL PRESIDENTE
f.to E. Costa

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Colabucci

N. 31/S.R/E

SEZIONI RIUNITE

SEGRETERIA

Richiesta di registrazione con riserva dei decreti del Rettore dell'Università di Perugia n. 4092 in data 20 settembre 1978, n. 4108 in data 7 ottobre 1978, nn. 4283, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292 in data 20 ottobre 1978, nn. 4298 e 4310 in data 4 novembre 1978, n. 4318 in data 22 novembre 1978 e n. 4444 in data 8 marzo 1979 concernenti il conferimento per gli anni accademici 1977/78 e 1978/79 di incarichi presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Divisione II - Posizione 23 B

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Via BaiamontiR O M A

Prot. n. 5574

Roma, 22 gennaio 1980.

OGGETTO: *Decreti del Rettore dell'Università di Perugia in data 20 settembre 1978, n. 4092, in data 7 ottobre 1978, n. 4108, in data 20 ottobre 1978, n. 4283 e dal n. 4285 al n. 4292, in data 4 novembre 1978, n. 4298 e n. 4310, in data 22 novembre 1978, n. 4318 e in data 8 marzo 1979, n. 4444, concernenti il conferimento per gli anni accademici 1977/78 e 1978/79 di incarichi presso la Facoltà di medicina e chirurgia.*

Con note nn. 1503/2237 e 4370/4371 del 10 ottobre 1979, note che si allegano in copia, questo Ministero ha pregato la Presidenza del Consiglio dei Ministri di inserire all'ordine di una seduta del Consiglio stesso la questione relativa alla richiesta di registrazione con riserva — ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti — di quindici decreti del Rettore dell'Università di Perugia di cui all'oggetto, decreti non ammessi alla registrazione dalla Delegazione della Corte dei conti per l'Umbria.

Nella riunione del 27 novembre 1979 (vedere verbale allegato) il Consiglio dei Ministri ha deliberato che debbano aver corso ai sensi del citato articolo 25 i decreti rettorali di cui sopra.

Si prega, pertanto, codesta Corte di deliberare a Sezioni riunite, per quanto di competenza, ai sensi del ricordato articolo 25, in merito ai decreti in parola.

Si resta in attesa di cortesi notizie al riguardo.

IL MINISTRO
f.to Valitutti

Elenco allegati:

- Copie ministeriali nn. 1503/2237 e nn. 4370/4371 del 10 ottobre 1979.
- Verbale riunione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1979.
- Decreti del Rettore dell'Università di Perugia di cui all'oggetto.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Divisione II - Posizione 23 B

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GabinettoR O M A

e, p.c. AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI

P E R U G I A

Prot. nn. 1503/2237

Roma, 10 ottobre 1979.

OGGETTO: *Decreti del Rettore dell'Università di Perugia in data 20 settembre 1978, n. 4092, 7 ottobre 1978, n. 4108 e 4 novembre 1978, n. 4310, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1977/78 di incarichi di insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia.*

La Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia ha proposto il conferimento per l'anno accademico 1977/78 degli incarichi di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica al professor Benedetto Tristaino, di Clinica odontoiatrica al professor Enrico De Grandis e di Farmacologia al professor Marco Trabucchi.

Questo Ministero con note rispettivamente del 2 luglio 1978 nn. 3503/3564, del 21 luglio 1978 n. 3238 e del 21 luglio 1978 n. 3220 ha emesso i relativi nulla osta di competenza.

La Delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei conti ha, tuttavia, rimesso alla Sezione di controllo i decreti rettorali di conferimento degli incarichi stessi, ravvisando — deve presumersi sulla base di analoghi casi già verificatisi — una violazione al disposto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 580 del 1973 convertito con modificazioni nella legge n. 766 del 1973.

La Sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 7 dicembre 1978 e del 1° febbraio 1979 ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ai provvedimenti indicati in oggetto.

Si prega pertanto codesta Presidenza di voler inserire all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei ministri la richiesta della registrazione con riserva dei decreti del Rettore dell'Università di Perugia di cui sopra, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Si allega copia di precedente nota su analoga questione.

IL MINISTRO
f.to Valitutti

Elenco allegati:

- 1) Verbali Sezione controllo relativi alle sedute del 7 dicembre 1978 e 1° febbraio 1979.
- 2) Decreti originali del Rettore dell'Università di Perugia, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1977/78 di incarichi di insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia ai professori Benedetto Tristaino, Enrico De Grandis e Marco Trabucchi.
- 3) Copia della ministeriale n. 5077 del 1° ottobre 1977.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Divisione II - Posizione 23 B

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GabinettoR O M A

e, p.c. AL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI

P E R U G I A

Prot. n. 4370/4371

Roma, 10 ottobre 1979.

OGGETTO: *Decreti del Rettore dell'Università di Perugia in data 20 ottobre 1978 n. 4283 e dal n. 4285 al n. 4292, in data 4 novembre 1978 n. 4298, in data 22 novembre 1978 n. 4318 e in data 8 marzo 1979 n. 4444, concernenti il conferimento per l'anno accademico 1978/79 di incarichi di insegnamento presso la Facoltà di medicina e chirurgia.*

La Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia, ha proposto il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dei seguenti incarichi d'insegnamento per i docenti a fianco indicati:

- Clinica psichiatrica: Giuseppe Capocchi;
- Clinica ortopedica: Fulvio Pecorelli;
- Clinica neurologica: Franco Federici;
- Clinica dermosifilopatica: Paolo Calandra;
- Clinica ostetrica e ginecologica: Vincenzo Lauro;
- Patologia speciale medica e metodologica clinica: Camillo Valori;
- Clinica otorinolaringoiatrica: Costantino Simonelli;
- Clinica oculistica: Daniele Salvatore;
- Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: Benedetto Tristaino;
- Clinica pediatrica: Adriano Falorni;
- Farmacologia: Marco Trabucchi;
- Medicina legale e delle assicurazioni: Virgilio Giusto Giusti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo Ministero con nota n. 3524 del 2 agosto 1978 ha emesso i relativi nulla osta di competenza.

La Delegazione regionale per l'Umbria della Corte dei conti ha, tuttavia, rimesso alla Sezione di controllo i decreti rettorali di conferimento degli incarichi stessi, ravvisando — deve presumersi sulla base di analoghi casi già verificatisi — una violazione al disposto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 580 del 1973 convertito nella legge n. 766 del 1973.

La Sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 28 giugno 1979 ha ricusato il visto e la conseguente registrazione ai provvedimenti indicati in oggetto.

Si prega, pertanto, codesta Presidenza di voler inserire all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei Ministri la richiesta della registrazione con riserva dei decreti del Rettore dell'Università di Perugia di cui sopra, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Si allega copia di precedente nota su analoga questione.

IL MINISTRO
f.to Valitutti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO GIURIDICO E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Riunione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1979 sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Omissis

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione:
si approva

Omissis

« Il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro della pubblica istruzione, ha deliberato — ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 — che debbano aver corso i decreti rettoriali dell'Università degli Studi di Perugia nn. 4092 e 4108 del 19 ottobre 1978, n. 4310 del 18 dicembre 1978, nn. 4283, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4298, 4318 datati 15 marzo 1979 e n. 4444 del 9 aprile 1979, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento relativi a materie della Facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 1977/78 e 1978/79 ».

Omissis

IL PRESIDENTE
f.to Cossiga

IL SEGRETARIO
f.to Bressani

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 13 dicembre 1979.

IL CAPO DELL'UFFICIO GIURIDICO
E DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
f.to illeggibile

DECRETO N. 4092

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 6 febbraio 1973, pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 26 aprile 1977 (prot. n. 20335) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Tristaino Benedetto;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 11 maggio 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 12-23 maggio 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — al professor Tristaino Benedetto;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3503/3564 del 2 agosto 1978;

considerato che la Facoltà ha formulato la proposta dell'incarico di cui sopra in esito alla conclusione della procedura inerente l'esposto presentato dallo stesso professor Tristaino Benedetto avverso la precedente deliberazione di attribuzione dell'incarico ad altro aspirante e che i competenti Organi hanno inteso, a completamento di una procedura, formalmente svolta, conferire al docente l'incarico messo a concorso;

ritenuto che per generale principio la decorrenza dell'incarico deve ricondursi a quella prevista dal bando e che pertanto il relativo atto di nomina deve avere effetto per l'anno accademico cui si riferisce il bando (salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge), fermo restando che la retribuzione conseguente possa essere attribuita a condizione della prestazione dal servizio e dovendosi pertanto, nella fattispecie, disporre la limitazione temporale degli effetti economici;

considerato che il docente ha assunto l'esercizio delle funzioni didattiche connesse con l'incarico d'insegnamento succitato in data immediatamente successiva alla formulazione della relativa proposta da parte del Consiglio di Facoltà;

DECRETA

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Tristaino Benedetto (libero docente confermato), nato il 23 settembre 1933, assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della Facoltà di medicina e chirurgia, è conferito l'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

L'incarico d'insegnamento citato è conferito ai soli fini giuridici dal 1° novembre 1977 all'11 maggio 1978; dal 12 maggio 1978 al nominato docente compete la retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443-2/3).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 settembre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4108

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 6 febbraio 1973, pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di: « Clinica odontoiatrica » (semestrale) — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia, prodotta in data 22 aprile 1977 (prot. n. 19921) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor De Grandis Enrico;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 11 maggio 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 12-23 maggio 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di: « Clinica odontoiatrica » — semestrale — (corso raddoppiato) al professor De Grandis Enrico;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3238 del 21 luglio 1978;

considerato che la Facoltà ha formulato la proposta dell'incarico di cui sopra in esito alla conclusione della procedura inerente l'esposto presentato dallo stesso professor De Grandis avverso la precedente deli-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

berazione di attribuzione dell'incarico ad altro aspirante e che i competenti Organi hanno inteso, a completamento di una procedura formalmente svolta, conferire al docente l'incarico messo a concorso;

ritenuto che per generale principio la decorrenza dell'incarico deve ricondursi a quella prevista dal bando e che pertanto il relativo atto di nomina deve avere effetto per l'anno accademico cui si riferisce il bando (salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge), fermo restando che la retribuzione conseguente possa essere attribuita a condizione della prestazione del servizio e dovendosi pertanto, nella fattispecie, disporre la limitazione temporale degli effetti economici;

considerato che il docente ha assunto l'esercizio delle funzioni didattiche connesse con l'incarico di insegnamento succitato in data immediatamente successiva alla formulazione della relativa proposta da parte del Consiglio di Facoltà;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor De Grandis Enrico (libero docente confermato), nato il 25 giugno 1933, assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica odontoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia, è conferito l'incarico di insegnamento di: « Clinica odontoiatrica » (semestrale) — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

L'incarico di insegnamento citato è conferito ai soli fini giuridici dal 1° novembre 1977 all'11 maggio 1978; a decorrere dal 12 maggio 1978 al nominato docente compete la retribuzione annua lorda di L. 2.170.700 (par. 443-2/3).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 7 ottobre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4283

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di: Clinica psichiatrica (corso raddoppiato) — semestrale — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 1° marzo 1978 — prot. n. 13136 — nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Capocchi Giuseppe;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di « Clinica psichiatrica » (corso raddoppiato) — semestrale — al professor Capocchi Giuseppe;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Capocchi Giuseppe (cultore della materia) nato il 29 gennaio 1944, assistente di ruolo presso questo Ateneo, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di: Clinica psichiatrica (corso raddoppiato) — semestrale — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di L. 1.190.700 (par. 243-2/3) dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 1979.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4285

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di: Clinica ortopedica — corso raddoppiato (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 25 febbraio 1978 — prot. n. 12599 nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Pecorelli Fulvio;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di: Clinica ortopedica - corso raddoppiato (semestrale) al professor Pecorelli Fulvio;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Pecorelli Fulvio (libero docente) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, nato il 7 novembre 1933, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di: Clinica ortopedica (raddoppiato) — semestrale — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di L. 1.896.300 (par. 387-2/3) dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 1979.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4286

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di: « Clinica neurologica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 1° marzo 1978 — prot. n. 13142 — nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Federici Franco;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di: Clinica neurologica — corso raddoppiato — (semestrale) al professor Federici Franco;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Federici Franco (libero docente confermato) nato il 24 maggio 1931, assistente di ruolo presso questo Ateneo, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di: « Clinica neurologica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di L. 2.170.700 (par. 443-2/3), dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 1979.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4287

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA.

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica dermosifilopatica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 28 febbraio 1978 (prot. n. 12970) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Calandra Paolo;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di « Clinica dermosifilopatica » — corso raddoppiato — al professor Calandra Paolo;

vista l'istanza prodotta in data 12 giugno 1978 con cui il professor Calandra Paolo chiede di essere collocato in congedo per incarico d'insegnamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data 19 ottobre 1978 con cui è stato espresso parere favorevole al collocamento in congedo quale assistente ordinario del nominato docente;

considerato che il nominato docente quale assistente di ruolo maturerà al 31 dicembre 1978 l'anzianità per ottenere il 3° a.b. nel par. 443;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Calandra Paolo (libero docente confermato), direttore unità ospedaliera, assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica dermosifilopatica della Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, nato il 1° gennaio 1934, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questo Ateneo, l'incarico d'insegnamento di Clinica dermosifilopatica — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia, con trattamento economico di incaricato esterno disponendosi con ulteriore provvedimento il collocamento in congedo del docente stesso dalla qualifica di assistente ordinario ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato professore compete per l'incarico d'insegnamento sopraindicato una retribuzione annua lorda di L. 3.418.852,50 (par. 443 - 2° a.b.) dal 1° novembre 1978 al 31 dicembre 1978 e di L. 3.500.253,75 (par. 443 - 3° a.b.) dal 1° gennaio 1979 e l'assegno pensionabile annuo lordo di L. 1.300.000 oltre gli assegni di legge e la somma di L. 25.000 mensili lorde.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4288

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di: Clinica ostetrica e ginecologica — corso raddoppiato — presso la Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 27 febbraio 1978 — prot. n. 12645 — nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Lauro Vincenzo;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79, dell'incarico di insegnamento di: Clinica ostetrica e ginecologica — corso raddoppiato — al professor Lauro Vincenzo;

vista l'istanza prodotta in data 18 marzo 1978 con cui il professor Lauro Vincenzo chiede di essere collocato in congedo per incarico di insegnamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data 13 giugno 1978 con cui è stato espresso parere favorevole al collocamento in congedo quale assistente ordinario del nominato docente;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

DECRETA

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Lauro Vincenzo (libero docente confermato) assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica, direttore unità ospedaliera, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di: Clinica ostetrica e ginecologica — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con trattamento economico di incaricato esterno, disponendosi con ulteriore provvedimento il collocamento in congedo del docente stesso dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato docente compete per l'incarico predetto la retribuzione annua lorda di L. 3.907.260 (par. 443 - 8° a.b.) oltre l'assegno personale pensionabile annuo lordo di L. 1.300.000, la somma di L. 25.000 mensili lorde, ai sensi della legge n. 112 del 1977, oltre gli altri assegni di legge.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4289

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » — corso raddoppiato — presso la Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 27 febbraio 1978 — prot. n. 12656 — nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Valori Camillo;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » — corso raddoppiato — al professor Valori Camillo;

vista l'istanza prodotta in data 27 febbraio 1978 con cui il professor Valori Camillo chiede di essere collocato in congedo per incarico di insegnamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data 19 ottobre 1978 con cui è espresso parere favorevole al collocamento in congedo quale assistente ordinario del nominato docente;

DECRETA

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Valori Camillo, nato il 17 aprile 1932 (libero docente confermato), direttore unità ospedaliera, assistente di ruolo alla Cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica della Facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, è conferito a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con trattamento economico di incaricato esterno disponendosi con ulteriore provvedimento il collocamento in congedo del docente stesso della qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato docente compete per l'incarico di insegnamento sopraindicato una retribuzione annua lorda di L. 3.663.056,25 (par. 443 - 5° a.b.) e l'assegno pensionabile annuo lordo di L. 1.300.000, gli altri assegni di legge e la somma mensile lorda di L. 25.000 (Legge n. 112 del 1977).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4290

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 24 febbraio 1978 — prot. n. 12495 — nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Simoncelli Costantino;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di « Clinica otorinolaringoiatrica » — corso raddoppiato — (semestrale) al professor Simoncelli Costantino;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Simoncelli Costantino (libero docente confermato), assistente di ruolo alla Cattedra di « Clinica otorinolaringoiatrica » della Facoltà di medicina e chirurgia, nato il 3 febbraio 1933, è conferito a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università l'incarico di insegnamento di: Clinica otorinolaringoiatrica — corso raddoppiato — (semestrale) nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di lire 2.170.700 (par. 443-2/3), dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 1979.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE

f.to Dozza

DECRETO N. 4291

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1973 pubblicato a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di: Clinica oculistica (corso raddoppiato) — semestrale — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 28 febbraio 1978 — prot. n. 12775 — nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Daniele Salvatore;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di: Clinica oculistica (corso raddoppiato) — semestrale — al professor Daniele Salvatore;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Daniele Salvatore (libero docente confermato), assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica oculistica della Facoltà di medicina e chirurgia nato il 17 gennaio 1934, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di: Clinica oculistica (corso raddoppiato) — semestrale — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di L. 2.170.700 (par. 443-2/3), dal 1° novembre 1978 al 30 giugno 1979.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE

f.to Dozza

DECRETO N. 4292

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1973 pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 28 febbraio 1978 (prot. n. 12815) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Tristaino Benedetto;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 18 maggio 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 23 maggio 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico di insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — al professor Tristaino Benedetto;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Tristaino Benedetto (libero docente confermato), nato il 23 settembre 1933, assistente di ruolo alla Cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » della Facoltà di medicina e chirurgia, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di « Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di L. 2.170.700 (par. 443-2/3).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 20 ottobre 1978.

IL RETTORE

f.to Dozza

DECRETO N. 4298

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica pediatrica » — corso raddoppiato — presso la Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 28 febbraio 1978 (prot. n. 12796) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Falorni Adriano;

Viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di « Clinica pediatrica » — corso raddoppiato — al professor Falorni Adriano;

vista l'istanza prodotta in data 27 luglio 1978 con cui il professor Falorni chiede di essere collocato in congedo per incarico d'insegnamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, per l'anno accademico 1978/79;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data 28 ottobre 1978 con cui è stato espresso parere favorevole al collocamento in congedo quale assistente ordinario del nominato docente per l'anno accademico 1978/79;

DECRETA

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Falorni Adriano (libero docente confermato), nato il 7 ottobre 1934, assistente di ruolo alla Cattedra di Clinica pediatrica della Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università, direttore unità ospedaliera, è conferito a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questo Ateneo l'incarico di insegnamento di Clinica pediatrica — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con trattamento economico di incaricato esterno, disponendosi con ulteriore provvedimento il collocamento in congedo del docente stesso dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato docente compete per l'incarico predetto la retribuzione annua lorda di L. 3.337.451,25 (par. 443 - 1° a.b.) oltre l'assegno personale pensionabile annuo lordo di L. 1.300.000, la somma di L. 25.000 mensile lorda (legge n. 112 del 1977) e gli altri assegni di legge.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 4 novembre 1978.

IL RETTORE

f.to Dozza

DECRETO N. 4310

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 591 del 7 febbraio 1976;

vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico d'insegnamento di « Farmacologia » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 24 febbraio 1978 (prot. n. 12501) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Trabucchi Marco;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 5 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 11 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1977/78 dell'incarico di insegnamento di « Farmacologia » — corso raddoppiato — al professor Trabucchi Marco;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3229 del 21 luglio 1978;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vista la dichiarazione in data 2 novembre 1978 con cui il professor Trabucchi rende noto che con procedura in corso è disposto il proprio collocamento in congedo dalla qualifica di assistente ordinario presso l'Ateneo di Milano a decorrere dal 6 aprile 1978, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 16 del 1962, per assunzione del servizio di incaricato d'insegnamento in questa sede;

considerato che il nominato professore quale assistente di ruolo è assegnato alla 3^a classe di stipendio con retribuzione corrispondente al par. 317 - 2° a.b.;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1977/78 al professor Trabucchi Marco (cultore materia), nato il 23 giugno 1946, assistente di ruolo presso l'Ateneo di Milano, è conferito, a decorrere dal 6 aprile 1978 presso questa Università, l'incarico di insegnamento di Farmacologia — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con trattamento economico di incaricato esterno, subordinatamente al collocamento in congedo dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato docente compete per il citato incarico di insegnamento la retribuzione annua lorda di L. 2.455.818,75 (par. 243 - 15° a.b.) l'assegno pensionabile annuo lordo di L. 770.400, l'assegno differenziale annuo lordo di L. 229.600 pari alla differenza tra l'assegno pensionabile annuo lordo di L. 1.000.000 spettante al medesimo quale assistente di ruolo e quello di L. 770.400 attribuito al medesimo quale incaricato, la somma di L. 25.000 mensile lorda (legge n. 112 del 1977), oltre gli altri assegni di legge.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 4 novembre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4318

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 591 del 7 febbraio 1976;

vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di « Farmacologia » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 24 febbraio 1978 (prot. n. 12502) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Trabucchi Marco;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di « Farmacologia » — corso raddoppiato — al professor Trabucchi Marco;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

vista la dichiarazione in data 2 novembre 1978 con cui il professor Trabucchi rende noto che ha inoltrato domanda di collocamento in congedo dalla qualifica di assistente ordinario presso l'Ateneo di Milano a decorrere dal 1° novembre 1978, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16;

considerato che il nominato professore quale assistente di ruolo è assegnato alla 3ª classe di stipendio con retribuzione corrispondente al par. 317 - 2° a.b.;

D E C R E T A

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Trabucchi Marco (cultore della materia) nato il 23 giugno 1946, assistente di ruolo presso l'Ateneo di Milano, è conferito, a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università, l'incarico d'insegnamento di Farmacologia — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con trattamento economico di incaricato esterno, subordinatamente al collocamento in congedo dalla qualifica di assistente ordinario, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Al nominato docente compete per il citato incarico di insegnamento la retribuzione annua lorda di L. 2.455.818,75 (par. 243 - 15° a.b.), l'assegno pensionabile annuo lordo di L. 770.400, l'assegno differenziale annuo lordo di L. 229.600 pari alla differenza tra l'assegno pensionabile annuo lordo di L. 1.000.000 spettante al medesimo quale assistente di ruolo e quello di L. 770.400 attribuito al medesimo quale incaricato, la somma di L. 25.000 mensili lorde (legge n. 112 del 1977), oltre gli altri assegni di legge.

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà inviato alla Delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 22 novembre 1978.

IL RETTORE
f.to Dozza

DECRETO N. 4444

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, articolo 99 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

visto il decreto-legge 27 maggio 1946, n. 534;

vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;

vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;

vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

visto il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 1973, pubblicato, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1973;

visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

vista la domanda rivolta ad ottenere il conferimento per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di « Medicina legale e delle assicurazioni » — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia prodotta in data 27 febbraio 1978 (prot. n. 12727) nel termine prescritto dal relativo avviso di vacanza dal professor Giusti Giusto Virgilio;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia in data 13 aprile 1978 e dal Senato Accademico di questo Ateneo in data 20 aprile 1978 relative all'attribuzione per l'anno accademico 1978/79 dell'incarico d'insegnamento di « Medicina legale e delle assicurazioni » — corso raddoppiato — al professor Giusti Giusto Virgilio;

viste le deliberazioni adottate dalla Facoltà di medicina e chirurgia della Università Cattolica del S. Cuore di Roma in data 20 febbraio 1978

e dalla Facoltà di medicina e chirurgia di questa Università in data 22 febbraio 1979 con cui si riconosce la possibilità del contemporaneo esercizio degli uffici di assistente ordinario in quell'Ateneo e di professore incaricato in questa sede;

visto il nulla-osta concesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota n. 3524 del 2 agosto 1978;

DECRETA

Per l'anno accademico 1978/79 al professor Giusti Giusto Virgilio (cultore della materia), assistente di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del S. Cuore, nato il 19 ottobre 1941, è conferito a decorrere dal 1° novembre 1978 presso questa Università l'incarico d'insegnamento di Medicina legale e delle assicurazioni — corso raddoppiato — nella Facoltà di medicina e chirurgia con una retribuzione annua lorda di L. 1.190.700 (par. 243-2/3).

La spesa relativa farà carico sul capitolo n. 4001 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, 8 marzo 1979.

IL RETTORE
f.to Dozza